



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
Ufficio Gestione del Territorio – Ecologia – Ufficio Edilizia Privata

C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

Provincia di Verona

Tel. 045 8290111
Fax 045 9251163

Dirigente di Settore
Arch. Federici Fiorella(tel. 045-8290269)

Responsabile del procedimento:
geom. Urban Claudio
(Tel. 045 8290256 –cell.320-4340716
- Fax. 045 8290120)
E-mail : claudio.urban@comunelupatoto.it

ORDINANZA N° 180 DEL 22/06/2010

- **MODALITA' D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AL FINE DELLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE, GLI ANIMALI E LE COLTIVAZIONI DI TERZI LIMITROFE AI TRATTAMENTI**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

in alcuni terreni facenti parte del territorio comunale sono coltivate piante arboree, erbacee, colture estensive, ecc... e tali colture necessitano di trattamenti fitosanitari nel corso dell'anno;

ATTESO CHE

Tali appezzamenti di terreno possono essere situati nelle vicinanze di abitazioni civili, spazi pubblici, di svago, di sport e divertimento e che i trattamenti, talvolta, vengono eseguiti in presenza di persone e/o animali con potenziale rischio sanitario;

VISTA

la nota prot. 15621 del 18/05/2010 trasmessa da AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Ufficio Igiene Edilizia e Urbana e pervenuta il 25 maggio 2010 al n° 13807 di P.G. del Comune nella quale si cita l'ordinanza n° 26 del 08/04/2009 emessa dal limitrofo Comune di Verona dove si e' ritenuto di accogliere il parere Arpav, che "se nell'ambito della produzione, vendita, deposito di fitofarmaci la normativa, consolidata negli anni, appare chiara ed articolata, la stessa manifesta dei limiti nell'ambito dell'utilizzo e delle modalità di trattamento, prevedendo solo che l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi può essere effettuato esclusivamente da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale" definita, in base all'art.25 del D.P.R. 290/2001, "autorizzazione regionale per l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari", il cosiddetto ex "patentino dei fitofarmaci";

RITENUTO

pertanto, di rendere necessario regolamentare, sul nostro territorio comunale l'impiego dei prodotti fitosanitari ;

- Visto il D.P.R. 24/04/2001 n. 290;
- Visto il D. Lgs. n. 194/95 che recepisce la direttiva 91/414/CEE;
- Acquisite le indicazioni e osservazioni di ULSS 20 di Verona ;
- Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'impiego di prodotti fitosanitari deve seguire la buona prassi agronomica ed inoltre, al fine di tutelare le popolazioni, gli animali e le coltivazioni di terzi limitrofe ai trattamenti, ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute oltre il confine dell'appezzamento trattato;
- se esistono più principi attivi che producono lo stesso effetto, è necessario scegliere quello a minor impatto ambientale;
- i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata;
- in prossimità di abitazioni, l'atomizzatore deve essere utilizzato fino ad una distanza massima di 20 metri dal confine dell'appezzamento con le abitazioni o con la strada;
- in prossimità di strade, fossi, canali e corpi idrici in generale l'atomizzatore e la barra di diserbo devono essere utilizzati fino ad una distanza massima di 10 metri dal confine o dal limite dell'appezzamento, se non diversamente indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato,
- per le colture presenti nell'area di rispetto sopra indicata, deve essere utilizzata la lancia direzionale o il distributore di miscela con barra a bassa pressione posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali in modo da limitare la dispersione degli aerosol;
- in occasione di ogni trattamento dovrà essere data opportuna comunicazione con un anticipo di 24 ore agli edifici confinanti o alla popolazione interessata nel caso di vicinanza con le strade, con mezzi idonei, circa il trattamento che sarà effettuato e la classificazione dello stesso, in modo che la popolazione possa, per maggior sicurezza, provvedere ad esempio a ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole ed abbeveratoi), rimuovere le automobili in sosta nei pressi dell'area interessata ecc...Detta comunicazione dovrà essere rimossa, nel caso di affissione, dopo 48 ore dall'effettuazione del trattamento, se non diversamente indicato in etichetta.

Eventuali trattamenti in deroga, nell'ambito del servizio pubblico, possono essere effettuati su espressa indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 20.

Fatte salve eventuali violazioni di carattere penale previste dall'art. 674 C.P., la presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7Bis del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'albo comunale dell'ordinanza stessa.

I N F O R M A E D A V V E R T E

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni in oggetto è di Euro 25,00 fino ad un importo massimo di Euro 500,00.

L'Ufficio Informatica e' incaricato alla pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune.

**Il Sindaco
Zerman Fabrizio**